

N. R.G. 2018/6315



TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Grazia Cabitza	Presidente, relatore
dott. Giorgio Latti	Giudice
dott. Paolo Corso	Giudice

nella causa civile iscritta al n. R.G. 6315/2018, promossa da

ADICONSUM – ASSOCIAZIONE A DIFESA DEI CONSUMATORI E AMBIENTE – SARDEGNA (C.F. 92116540920), con sede legale in Oristano, nella Piazza Roma, Palazzo Sotico, in persona del Presidente e legale rappresentante Giorgio Vargiu [REDACTED], nato a [REDACTED] residente in [REDACTED]

ADICONSUM [NAZIONALE] – ASSOCIAZIONE A DIFESA DEI CONSUMATORI E AMBIENTE (C.F. 96107650580), con sede legale in Roma, nel Viale degli Ammiragli n. 91, [REDACTED] nato a [REDACTED] ed ivi residente, nella [REDACTED]

[REDACTED] nato a [REDACTED] ed ivi residente, nel [REDACTED]

[REDACTED] nato a [REDACTED] ed ivi residente, [REDACTED]

[REDACTED], nato a [REDACTED], residente in [REDACTED],

[REDACTED], nato a [REDACTED] residente in [REDACTED]

[REDACTED] nato a [REDACTED] residente in [REDACTED]

[REDACTED] nata a [REDACTED] ed ivi residente, [REDACTED]

a Difesa dei Consumatori e Ambiente – Sardegna hanno proposto azione di classe nei confronti di Abbanoa s.p.a. rassegnando le seguenti conclusioni:

“In via preliminare:

all’esito della prima udienza accertare e dichiarare con ordinanza la domanda ammissibile ai sensi dell’articolo 140-bis del Codice del Consumo, per le ragioni specificate nell’espositiva in fatto ed in diritto che precede e, di conseguenza, adottare i provvedimenti previsti dai commi IX e XI del suindicato articolo 140- bis, in particolare stabilire termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti a ciascuna classe nonché definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiederanno di aderire saranno inclusi in ciascuna e rispettiva classe o dovranno ritenersi esclusi dall’azione.

Nel merito ed in via principale:

I

Accertare e dichiarare che i proponenti e tutti gli aderenti, “utenti titolari di contratto di utenza”, nei periodi indicati nella parte narrativa del presente atto hanno subito un danno, patrimoniale e non patrimoniale, da inadempimento contrattuale per la mancata fruizione dell’acqua ai fini potabili e per “il consumo umano” e per la violazione dei diritti che ad essi competono nella qualità di utenti del pubblico servizio, quali specificati nella medesima espositiva che precede e ritenuta, altresì e per quanto esposto in atto, anche la concorrente responsabilità extracontrattuale:

a) condannare Abbanoa s.p.a. ex art. 1218, 1226, 2043 e 2056 cod. civ. - o come meglio ritenuto - al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai proponenti e dagli aderenti liquidando gli stessi secondo le modalità specificate nell’espositiva che precede, in coerenza anche con il disposto di cui all’art. 2, comma 461, l. 24 dicembre 2007 n. 244.

b) con interessi e maggior danno per la svalutazione della moneta da calcolarsi secondo gli indici ISTAT del costo della vita per i ristori da concretarsi in riduzione corrispettivo-restituzione, a decorrere dalla data dei pagamenti e fino alla data di effettiva restituzione.

II

Accertare e dichiarare che i proponenti e tutti gli aderenti “consumatori finali”, nei periodi indicati nella parte narrativa del presente atto ed in conseguenza della mancata fruizione dell’acqua ai fini potabili e per il “consumo umano” hanno subito un danno non patrimoniale nei termini specificati nella medesima espositiva che precede e per l’effetto condannare Abbanoa s.p.a. ex art. 1226, 2043 e 2056 cod. civ. - o come meglio ritenuto - al risarcimento dello stesso con liquidazione da farsi secondo le modalità specificate nell’espositiva che precede e con attualizzazione al momento della pronuncia.

Nel merito ed in via principale alternativa:

Per entrambe le ipotesi di cui alle conclusioni sub. I - II che precedono e previe le declaratorie ivi contenute e di quelle ritenute opportune, stabilirsi il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione delle somme dovute, con ogni inerente pronuncia prevista dal comma 12 dell’art. 140 bis cod. consumo.

In tutti i casi ricomprendersi nella liquidazione o determinazione finale anche quei danni che avessero a verificarsi in corso di causa a seguito del ripetersi degli episodi di “non potabilità” con le conseguenze esposte in atto e, per quanto necessario anche con condanna generica e futura onde evitare il ricorso a nuove iniziative giudiziarie per tutti i “fatti di non potabilità” che avessero a verificarsi in epoca successiva alla pronuncia della emananda sentenza.

Con vittoria di spese e competenze e con distrazione, queste ultime, a favore dei difensori che si dichiarano antistatari”.

A fondamento della propria domanda gli attori hanno dedotto che il servizio idrico a favore degli utenti facenti parte del comune di Tempio Pausania non era stato svolto dalla società Abbanoa s.p.a. in conformità alle disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e da altri atti di varia natura, tra i quali la Carta del Servizio dalla stessa adottata, risultando - sin dal 2011 - l'acqua erogata insalubre e, dunque, non utilizzabile per il consumo umano.

In particolare, Abbanoa s.p.a.:

- era rimasta inadempiente all'obbligo primario previsto dall'art. 1 del D.lgs. 31/2001 in forza del quale il Gestore del Servizio Idrico deve garantire la salubrità e la pulizia dell'acqua somministrata destinata al consumo umano tale da salvaguardare la salute;
- aveva violato il c.d. principio di precauzione di cui all'art. 191 del Trattato di Lisbona e dell'art. 97 della Costituzione, omettendo di adottare misure volte ad assicurare una protezione cautelativa ed anticipata;
- aveva omesso di informare gli utenti del servizio idrico residenti in Tempio Pausania dei rischi derivanti dal consumo di acque non conformi agli standard di qualità fissati, così violando il disposto di cui all'art. 8 della Carta del Servizio adottata dalla stessa Abbanoa s.p.a., nonché di cui all'art. 2 D.lgs. 206/2005 e di cui al paragrafo II, punto 3, della Dir. P.C.M. 27 gennaio 1994;
- aveva violato il disposto di cui al paragrafo I, punto 3 della Dir. P.C.M. 27 gennaio 1994 e degli artt. 2, punto 2.1, e 7 della Carta del Servizio, che prevedono l'obbligo di fornire un servizio di acquedotto, fognatura e depurazione continuo, regolare e senza interruzioni;
- aveva omesso di adottare misure volte ad assicurare agli utenti, in caso di interruzioni della fornitura e di non regolarità della stessa, il minor disagio possibile provvedendo ad “attivare un servizio sostitutivo di emergenza”, nel rispetto delle disposizioni della competente autorità sanitaria (artt. 2 - punto 2.1 - e 7 della Carta del Servizio); soltanto in sporadiche occasioni Abbanoa s.p.a. in occasione dell'interruzione del servizio aveva, infatti, attivato un servizio sostitutivo di somministrazione di limitati quantitativi di acqua a mezzo autobotte.

Le suddette violazioni, secondo quanto dedotto dagli attori, avevano trovato conferma nelle risultanze dei controlli effettuati dal Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), che avevano rilevato nell'arco temporale 2001-2015 ed in relazione a numerosi comuni della Sardegna la non conformità di taluni parametri di potabilità dell'acqua somministrata

rispetto al limite previsto dalla tabella allegata al D.lgs. 31/2001, tanto che i sindaci dei comuni interessati dal fenomeno avevano emanato plurime ordinanze contenenti il divieto di utilizzo alimentare dell'acqua erogata.

A fronte di tali reiterati inadempimenti, gli utenti di vari comuni interessati avevano proposto alcune azioni di classe, fra le quali quelle pendenti innanzi a questo Tribunale (RG. 7616/2015, promossa dal Comitato per l'Acqua in Sardegna, ed RG 3599/2016 promossa da Adiconsum Sardegna, oggetto di provvedimento di riunione), che con ordinanza del 16 novembre 2017 aveva dichiarato l'ammissibilità dell'azione unitaria di classe, consentendo l'adesione a tutti i titolari di utenze idriche Abbanoa e a tutti i consumatori finali che, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2015 e nell'ambito dell'intero territorio della Regione Sardegna, avessero subito la mancata erogazione di acqua potabile ed intendessero agire per le dovute restituzioni delle relative quote di servizio, oltre che per il risarcimento del danno.

Poiché, peraltro, i disservizi e gli inadempimenti di Abbanoa s.p.a. si erano protratti anche nel periodo successivo al 2015, e cioè nell'arco temporale 2016-2018, in numerosi Comuni sardi, tra i quali Sassari, Alghero, Olbia e Tempio Pausania, si rendeva necessario proporre un'autonoma azione, non potendo tali utenti trovare adeguata tutela mediante l'adesione alla suindicata azione unitaria di classe (RG n. 7616/2015 e 3599/2016), riguardando la stessa fatti di non potabilità verificatisi fino al 31.12.2015, onde la necessità di sperimentare il “promovimento di una nuova azione destinata anch'essa a valere per tutto il territorio della Sardegna e per i fatti di non potabilità verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino alla pronuncia della sentenza che andrà a definire il giudizio che con il presente atto si va ad instaurare”.

B) La comparsa di costituzione e risposta

Nel costituirsi in giudizio, la società Abbanoa s.p.a. ha, in via preliminare, eccepito l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 1495, terzo comma, del codice civile, dell'azione spettante ai proponenti per far valere i dedotti vizi della cosa venduta o la mancanza di qualità promesse o essenziali e delle conseguenti richieste di risarcimento del danno derivante dalla asserita mancata fruizione di acqua potabile. Secondo la convenuta l'azione sarebbe prescritta con riferimento ai dedotti vizi dell'acqua somministrata antecedentemente al 4.7.2017, non essendo stata esercitata entro l'anno dalla consegna/somministrazione del bene, atteso che la citazione è stata notificata in data 4.7.2018.

Nel caso di specie non troverebbero infatti applicazione i più ampi termini prescrizionali di cui all'art. 132 del Codice del Consumo (26 mesi dalla consegna del bene), non essendo le disposizioni di cui al Capo I, Titolo III del Codice del Consumo (“*Garanzia Legale di Conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo*”) applicabili ai beni acqua e gas quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata, come espressamente statuito dal comma secondo dell'art. 128 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che: “...2. *Ai fini del presente capo si intende per:*

a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;

2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;”.

La domanda proposta sarebbe, in ogni caso, inammissibile ai sensi dell'art. 140 *bis* del Codice del Consumo e, in particolare:

a) per avere la stessa ad oggetto una domanda di mero accertamento;

b) per difetto di omogeneità dei diritti individuali di cui si chiede la tutela in questa sede;

c) per la sua manifesta infondatezza.

Con particolare riferimento alla dedotta inammissibilità per difetto di omogeneità, la convenuta ha affermato l'impossibilità di qualificare la presente azione ai sensi dell'art. 140 *bis* del Codice del Consumo, per essere quelle dei ricorrenti posizioni diversificate, eterogenee, che richiedono una valutazione che può essere condotta unicamente caso per caso, non potendo una eventuale pronuncia risarcitoria prescindere dall'accertamento delle differenti condotte dedotte in giudizio come potenzialmente lesive dei singoli diritti, dal rigoroso accertamento dell'effettività del danno lamentato e dalla sua riconducibilità causale all'illecito dedotto in giudizio nonché dall'analisi dell'incidenza del danno sui diritti dei singoli utenti.

L'eventuale valutazione positiva della presente azione in termini di ammissibilità impedirebbe, secondo la tesi della convenuta, la trattazione congiunta delle questioni riferibili ad ogni singolo consumatore, dovendosi invece, in relazione alla posizione di ciascuno di essi, verificare: la sussistenza del dedotto inadempimento contrattuale, la sua gravità e dunque la sua capacità di incidere nella sfera del singolo consumatore ivi compresa la sua potenziale offensività in termini di danno patrimoniale e non.

Una tale indagine contrasterebbe con le finalità dell'azione ex art. 140 *bis* del Codice del Consumo: riunire in un unico procedimento la trattazione di una pluralità di diritti individuali che presentano caratteristiche simili, sì da poter essere trattati e decisi unitariamente.

Tutto ciò premesso, la società convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“- dichiarare la domanda inammissibile ex art. 140 bis Codice del consumo per mancanza dei requisiti previsti e/o comunque viziata da nullità ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza del requisito di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c., adottando ogni eventuale pronuncia conseguenziale;

- in via gradata differire l'udienza fissata per la delibazione dell'ammissibilità della domanda e/o comunque fissare una nuova udienza, al fine di consentire ad Abbanoa s.p.a. di citare in giudizio, ai sensi degli artt. 106, 269 c.p.c. e nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c. p. c., l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, con sede in 09123 Cagliari, Via Cesare Battisti 14, in persona del legale rappresentante in carica;

- nel merito, in via principale accertare e dichiarare la domanda infondata in fatto e diritto e comunque accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dai signori [REDACTED]

██████████
██████████
██████████ in una con l'Adiconsum - Associazione a Difesa dei Consumatori e Ambiente – Sardegna, rappresentati in forza di mandato collettivo dall'Adiconsum - Associazione a Difesa dei Consumatori e Ambiente – Sardegna, in persona del Presidente e legale rappresentante Giorgio Vargiu, e per l'effetto rigettarla integralmente anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna in persone del legale rappresentante a tenere indenne e manlevando Abbanoa da ogni pretesa attorea e/o condannare lo stesso al pagamento a favore degli attori di tutte le somme che saranno eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa.

All'udienza del 20 ottobre 2022 le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni e hanno sollecitato, in particolare, la pronuncia dell'ordinanza avente ad oggetto l'ammissibilità dell'azione di classe proposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via del tutto preliminare, ritiene il Collegio che l'istanza per la chiamata in causa dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS), tempestivamente proposta da Abbanoa s.p.a. con la propria comparsa di costituzione e risposta, debba essere rigettata.

Costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in più occasioni, che “in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cod. proc. civ., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo” (Cass. S.U. 4309/2010, in senso conforme anche le più recenti Cass. 9750/2015 e Cass. 3692/2020).

Nel caso in esame deve osservarsi che la trattazione nell'ambito del presente procedimento delle questioni sollevate da Abbanoa s.p.a. con l'istanza per la chiamata in causa di EGAS, a cui gli attori si sono opposti con le note difensive del 30 marzo 2019, determinerebbe un indubbio e rilevante appesantimento del procedimento, e una conseguente dilatazione dei tempi di definizione della causa.

Ritiene dunque il Collegio che la presente azione di classe debba procedere autonomamente, evitando i rallentamenti correlati all'eventuale contenzioso tra Abbanoa s.p.a. ed EGAS, anche avuto riguardo al contenuto della Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità D'Ambito e il Gestore Idrico della Sardegna, che attribuisce ad Abbanoa un ruolo diretto nei confronti degli utenti e dei terzi (artt. 4 e 6

██████████

della convenzione citata), circostanza questa che induce a ritenere non solo non necessaria ma del tutto inappropriata la trattazione unitaria della domanda di manleva

Per le esposte ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo deve dunque rigettarsi l'istanza per la chiamata in causa di EGAS proposta da Abbanoa s.p.a.

L'azione di classe proposta dagli attori e "destinata anch'essa a valere per tutto il territorio della Sardegna e per i fatti di non potabilità verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino alla pronuncia della sentenza che andrà a definire il giudizio che con il presente atto si va ad instaurare", deve essere dichiarata ammissibile, essendo risultata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 140 bis del Codice del Consumo e, in particolare, quello della omogeneità dei diritti dedotti a fondamento della stessa e della non manifesta infondatezza, requisiti oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.

La tesi sostenuta dalla società Abbanoa spa circa la supposta inammissibilità della domanda per difetto di omogeneità pone la questione di quale sia il significato da attribuire alla modifica normativa (introdotta con il d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, poi convertito con ulteriori emendamenti con la l. 24 marzo 2012, n. 27) con la quale l'originario requisito dell'identità è stato sostituito dal più ampio requisito della omogeneità dei diritti oggetto di tutela risarcitoria attraverso l'esperimento dell'azione di classe.

A) Il requisito della omogeneità

A parere del Collegio, la testuale modifica introdotta rende evidente l'intenzione del legislatore di espandere il più possibile l'ambito di applicabilità dell'istituto processuale dell'azione di classe, in maniera tale da assicurarne l'utilizzo, non solo con riferimento a identiche situazioni giuridiche soggettive, esattamente sovrapponibili l'una all'altra sia con riferimento alla *causa petendi* che al *petitum*, anche in termini quantitativi, ma altresì per la tutela di diritti soggettivi che, pur presentando una identica *causa petendi*, e pur implicando la risoluzione delle medesime questioni giuridiche e di fatto, si differenzino poi con riferimento al *quantum*, determinabile, in concreto, in misura diversa, seppur attraverso un criterio comune a tutta la classe (o, come si dirà, a ciascuna delle sottoclassi individuate).

Tanto premesso in via generale, osserva il Collegio che nel caso in esame gli attori hanno chiesto identica tutela restitutoria e risarcitoria con riferimento a diritti sicuramente omogenei. I diritti azionati trovano, infatti, fondamento sulla medesima *causa petendi*, rappresentata dal (dedotto) reiterato inadempimento, da parte del gestore, delle obbligazioni sorte in seguito alla stipula di contratti seriali aventi ad oggetto la prestazione del servizio idrico nell'intero territorio della Sardegna nel periodo successivo al 1° gennaio 2016, servizio pubblico essenziale erogato in posizione di monopolio, secondo predeterminate condizioni standard e con parità di trattamento degli utenti, in conformità al disposto di cui all'art. 2597 c.c.

In relazione ai suddetti contratti gli attori hanno lamentato il medesimo e reiterato inadempimento, verificatosi in relazione alle utenze ubicate nell'intero territorio della Sardegna nel periodo temporale successivo al 1° gennaio 2016, per avere il gestore ripetutamente violato l'obbligo, assunto con il contratto e altresì derivante dalla disposizioni normative vigenti, di assicurare l'erogazione di acqua inodore, insapore ed incolore, oltre che conforme ai parametri specificamente indicati dalle disposizioni volte alla salvaguardia della salute umana.

Ritiene il Collegio che non sia incompatibile con l'affermata omogeneità delle posizioni giuridiche soggettive azionate il fatto che in talune circostanze l'inutilizzabilità dell'acqua erogata sia stata assoluta (inutilizzabilità per ogni tipo di consumo umano) mentre in altri casi sia stata relativa per essere stata in questi ultimi casi la risorsa idrica inutilizzabile per taluni scopi (in particolare per bere), ed invece, idonea in relazione ad altre tipologie di consumo umano (es. cucinare, lavare la frutta e la verdura, igiene personale, etc.).

A ben vedere, infatti, tali differenziazioni riguardano la maggiore o minore gravità del medesimo e perdurante inadempimento, rappresentato sempre, come già detto, dalla violazione, in relazione ad un determinato ambito territoriale (tutta la Sardegna) e in relazione ad un determinato arco temporale (a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino alla pronuncia della sentenza che andrà a definire l'azione di classe), del medesimo obbligo di garantire l'erogazione di acqua idonea rispetto a tutte le tipologie di consumo umano, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge.

La somministrazione di acqua non utilizzabile per tutti o per alcuni consumi umani (a seconda della gravità dell'inadempimento verificatosi di volta in volta nell'arco temporale indicato in citazione) costituisce, dunque, una violazione contrattuale, da parte del gestore, comune rispetto a tutti gli appartenenti alla classe e tale da generare in capo alla odierna convenuta il medesimo obbligo risarcitorio, quantificabile, in concreto, secondo un identico criterio che tenga conto, a seconda dei casi, della maggiore o minore gravità della lesione.

E pertanto, in relazione ai periodi in cui la lesione sia stata della massima gravità, per essere stata l'acqua erogata dal gestore inutilizzabile per tutte le tipologie di consumo umano, il *quantum* risarcitorio, determinato secondo il criterio comune a tutta la classe (o alla sottoclasse, come si dirà), sarà maggiore; mentre minore sarà nei casi in cui l'inadempimento e la conseguente lesione siano stati meno gravi, per essere stata l'acqua erogata inutilizzabile solo in relazione a taluni usi (il più delle volte per bere) e non per altri (cucinare, lavare le verdure etc.).

Né appare legittimo, come vorrebbe la convenuta, far discendere dalla maggiore o minore entità del concreto risarcimento riconosciuto - quale conseguenza della maggiore o minore gravità dell'inadempimento via via verificatosi nel tempo - la negazione del requisito della omogeneità dei diritti azionati, essendo sostanzialmente unitario il fatto genetico fonte del diritto al risarcimento e, quindi, comune a tutti gli appartenenti alla classe che abbiano subito l'inadempimento contestato.

L'astratta configurabilità di una maggiore o minore gravità dell'inadempimento verificatosi di volta in volta, nel periodo di riferimento, a danno dei proponenti e degli eventuali aderenti alla presente azione di classe, rende peraltro palese l'opportunità di raggruppare in **tre distinte sottoclassi** i diritti omogenei fatti valere con l'azione proposta (e che saranno fatti valere da coloro che aderiranno alla classe):

1. la sottoclasse costituita da coloro che, nell'intero territorio della Sardegna e nel periodo di riferimento prima indicato, abbiano subito l'inadempimento nella sua massima gravità, e cioè che non abbiano potuto utilizzare l'acqua per tutte le tipologie di uso umano, in una o più occasioni;
2. la sottoclasse costituita da coloro che, nell'intero territorio della Sardegna e nel periodo di riferimento prima indicato, abbiano subito l'inadempimento nella sua gravità intermedia, e cioè che in una o più occasioni non abbiano potuto utilizzare l'acqua per bere e per cucinare;
3. la sottoclasse costituita da coloro che, nell'intero territorio della Sardegna e nel periodo di riferimento prima indicato, abbiano subito l'inadempimento nella sua minima gravità, e cioè che in una o più occasioni non abbiano potuto utilizzare l'acqua unicamente per bere.

L'individuazione delle suddette sottoclassi, pur non espressamente prevista dalle disposizioni normative in commento, non appare in contrasto con il disposto di cui all'art. 140-bis cod. cons., dato che in relazione a ciascuna di esse è possibile *“definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi”*.

Né appare appagante l'opzione interpretativa che fa derivare dalla diversa entità del risarcimento dovuto (conseguente, come già detto, alla maggiore o minore gravità delle violazioni verificatesi di volta in volta nel periodo temporale indicato in citazione) l'inammissibilità di un'unica azione di classe e la necessità di distinti procedimenti in relazione alle varie sottoclassi. Una tale lettura delle norme contrasta, da un lato, con la regola della economia processuale e, dall'altro, con la *ratio* della riforma, tesa a rendere il più agevole possibile la tutela dei diritti omogenei, nel rispetto del diritto di difesa della parte convenuta.

A tale proposito va ulteriormente ricordato come l'azione di classe sia stata introdotta (anche) per rafforzare e agevolare la tutela dei consumatori contro lo strapotere dell'impresa, fornendo ai primi uno strumento funzionale, tra l'altro, ad attenuare il forte squilibrio economico delle parti in causa.

Va ribadito, inoltre, come con la l. 24 marzo 2012, n. 27, introducendo il concetto di «*omogeneità*» dei diritti, il legislatore abbia inteso perseguire l'intento di «*rendere efficace l'azione di classe*» (così recita, infatti, la rubrica dell'art. 6, d.l. n. 1/2012, poi convertito con ulteriori emendamenti con la legge appena indicata), rendendo chiara l'utilizzabilità della tutela di classe anche in assenza di identità tra le varie domande proposte dai consumatori.

In definitiva, è sufficiente ai fini dell'omogeneità, richiesta quale requisito di ammissibilità dell'azione di classe, che vi sia una «comunanza» di questioni, resa evidente dalla unicità della *causa petendi* e dalla analoga (ma non necessariamente identica) *offensività prodotta in relazione ad una pluralità di utenti*.

essendo, invece, il più o meno grave pregiudizio sofferto in concreto dai singoli, in considerazione della maggiore o minore gravità dell'inadempimento, standardizzabile e circoscrivibile attraverso l'individuazione di più sottogruppi (o sottoclassi) all'interno della medesima classe.

Le specificità proprie di ciascuna sottoclasse ben potranno trovare adeguata considerazione nella fase della concreta liquidazione del danno, attraverso il criterio di calcolo individuato dal giudice proprio in considerazione della predetta specificità.

B) Il requisito della non manifesta infondatezza

La società convenuta ha formulato una seconda eccezione di inammissibilità, deducendo la manifesta infondatezza della domanda.

Anche la suddetta eccezione non merita accoglimento considerato che:

1. la convenuta non ha contestato i fatti materiali posti a fondamento della domanda, né la sussistenza in capo agli attori della legittimazione ad agire;
2. in relazione a detti fatti, indicati dagli attori a fondamento del dedotto inadempimento, la convenuta ha genericamente contestato che potessero comprovare una violazione delle regole contrattuali o di legge, ed ha dedotto come, in ogni caso, nessuna responsabilità potesse esserle ascritta, dovendo ricondursi alle precarie condizioni dell'acquedotto le cause delle anomalie riscontrate e poste a fondamento delle ordinanze sindacali in atti;
3. colui che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno provocato dall'inadempimento (come nel caso in esame) ovvero per l'adempimento ha l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, competendo all'obbligato (nel caso in esame, al gestore del pubblico servizio) dimostrare di avere esattamente adempiuto le obbligazioni a suo carico ovvero, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., provare lo specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione e altresì dimostrare che l'impossibilità della prestazione non possa essere a lui imputabile;
4. il tema della valenza o meno, nello specifico, dei fatti dedotti (e non contestati nella loro materialità) a fondamento del contestato inadempimento, così come quello della effettiva assenza di responsabilità in capo dalla convenuta, non possono essere trattati in questa sede, costituendo il merito della domanda proposta, all'esito delle ulteriori prove offerte dalle parti.

Tanto basta, a parere del Collegio, per ritenere la sussistenza anche del requisito della non manifesta infondatezza della domanda.

Deve pertanto essere dichiarata l'ammissibilità dell'azione di classe proposta.

C) I criteri di inclusione nella classe

Ai sensi del comma 9 lettera a) dell'art. 140-bis citato, con l'ordinanza ammissiva dell'azione di classe, il tribunale definisce *“i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base*

ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione".

A tal fine, appare sufficiente osservare che nel caso in esame la classe riguarda tutti i titolari di utenze idriche ABBANOVA e i consumatori finali, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale, del servizio idrico fornito da ABBANOVA che, nell'intero territorio della Sardegna che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di scadenza per del temine fissato per l'adesione alla azione di classe abbiano subito l'inadeguatezza del servizio idrico, per non aver garantito il gestore la fornitura di acqua inodore, insapore ed incolore, oltre che conforme ai parametri specificamente indicati dalla disposizioni volte alla salvaguardia della salute umana, e che in considerazione del lamentato inadempimento richiedano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

All'interno della predetta classe, sono individuabili le seguenti sottoclassi:

1. la sottoclasse rappresentata da coloro che, nell'intero territorio della Sardegna e nel periodo di riferimento prima indicato, abbiano subito l'inadempimento nella sua massima gravità, e cioè che non abbiano potuto utilizzare l'acqua per tutte le tipologie di uso umano, in una o più occasioni;
2. la sottoclasse rappresentata da coloro che, nell'intero territorio della Sardegna e nel periodo di riferimento prima indicato, abbiano subito l'inadempimento nella sua gravità intermedia, e cioè che in una o più occasioni non abbiano potuto utilizzare l'acqua per bere e per cucinare;
3. la sottoclasse rappresentata da coloro che, nell'intero territorio della Sardegna e nel periodo di riferimento prima indicato, abbiano subito l'inadempimento nella sua minima gravità, e cioè che in una o più occasioni non abbiano potuto utilizzare l'acqua unicamente per bere.

Le disposizioni relative al procedimento da seguire per lo svolgimento del giudizio di merito devono essere riservate, in linea peraltro con quanto previsto dall'art. 140 *bis* comma 11 cod. consumo, a successiva ordinanza resa dal Collegio, quando si avrà il quadro completo delle adesioni ed una volta superata positivamente la verifica degli adempimenti stabiliti in punto di pubblicità e comunicazioni.

Considerato l'ambito territoriale nel quale sono ubicate le utenze i cui titolari e consumatori finali sono potenzialmente interessati a aderire alla presente azione, appare sufficiente che la pubblicità prevista dall'art. 140-*bis* comma 9 cod. consumo, da effettuare entro il termine del 1° dicembre 2023, consista nella pubblicazione per estratto, limitata al solo dispositivo e con indicazione dell'intestazione Tribunale di Cagliari, del numero del RAC, del nome delle parti e dei difensori, della presente ordinanza per due volte sia nel quotidiano L'Unione Sarda che nel quotidiano la Nuova Sardegna; una prima volta tra il 1° e il 10 settembre 2023 e una seconda volta tra il 1° e il 10 ottobre 2023;

Ai sensi dell'art. 140-*bis*, comma 9, lettera b, cod. consumo, appare congruo assegnare il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza del termine per l'esecuzione della pubblicità (1° dicembre 2023), entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo della parte attrice, possono essere depositati nella cancelleria di questo Tribunale.

Deve infine essere fissata, sin da ora, l'udienza di comparizione delle parti davanti al Collegio per la verifica degli adempimenti pubblicitari prescritti a pena di improcedibilità dell'azione e per la prosecuzione del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

IL COLLEGIO

- 1.** rigettata l'istanza per la chiamata in causa dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna proposta da Abbanoa s.p.a., dichiara ammissibile l'azione di classe proposta dagli attori;
- 2.** dispone che sono inclusi nella classe e possono aderire alla presente azione tutti i titolari di utenze idriche ABBANOVA e i consumatori finali, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale, del servizio idrico fornito da ABBANOVA che, nell'intero territorio della Sardegna e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la scadenza del termine fissato per l'adesione all'azione di classe abbiano subito l'inadeguatezza del servizio idrico, per non aver garantito il gestore la fornitura di acqua inodore, insapore ed incolore, oltre che conforme ai parametri specificamente indicati dalla disposizioni volte alla salvaguardia della salute umana, e che in considerazione del lamentato inadempimento intendano richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito;
- 4.** dispone, in particolare, che sono inclusi nelle sottoclassi indicate nella parte motiva e possono aderire alla presente azione tutti i titolari di utenze idriche ABBANOVA e i consumatori finali, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale, del servizio idrico fornito da ABBANOVA che, nell'intero territorio della Sardegna e con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la scadenza del termine fissato per l'adesione all'azione di classe:
 - a)** abbiano subito l'inadempimento indicato nel punto 2 che precede nella sua massima gravità, e cioè che non abbiano potuto utilizzare l'acqua per tutte le tipologie di uso umano, in una o più occasioni;
 - b)** abbiano subito l'inadempimento indicato nel punto 2 che precede nella sua gravità intermedia, e cioè che in una o più occasioni non abbiano potuto utilizzare l'acqua per bere e per cucinare;
 - c)** abbiano subito l'inadempimento indicato nel punto 2 che precede nella sua minima gravità, e cioè che in una o più occasioni non abbiano potuto utilizzare l'acqua unicamente per bere;
- 5.** dispone che la pubblicità prevista dall'art. 140-*bis* comma 9 cod. consumo, consista nella pubblicazione per estratto, limitata al solo dispositivo e con indicazione dell'intestazione Tribunale di Cagliari, del numero del RAC, del nome delle parti e dei difensori, della presente ordinanza per due volte sia nel quotidiano L'Unione Sarda che nel quotidiano la Nuova Sardegna; una prima volta tra il 1° e il 10 settembre 2023 e una seconda volta tra il 1° e il 10 ottobre 2023;
- 6.** assegna il termine del 1° dicembre 2023 per effettuare la pubblicità di cui al punto che precede;
- 7.** fissa il termine perentorio di 90 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine fissato per l'esecuzione della pubblicità (1° dicembre 2023), entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo della parte attrice, possono essere depositati nella cancelleria di questo Tribunale.
- 8.** dispone che la presente ordinanza venga comunicata dalla cancelleria:

a. alle parti;

b. al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 140 bis comma 9, lett. b) codice del consumo.

9. fissa per la prosecuzione del giudizio davanti al Collegio l'udienza del 25 gennaio 2024 ore 12,00.

Così deciso nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.

Il Presidente relatore
Dott.ssa Maria Grazia Cabitza